



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 69/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Andrea Liberati Giudice

Stefano Grossi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal sig. **geom. Antonio**

Biondi, (c. f. BNDNTN55R27I804L), nato a Sulmona (AQ) il 27/10/1955,

rappresentato e difeso dall'**Avv. Carlo Scarpantoni (c. f.**

SCRCL7A13C901N) congiuntamente e disgiuntamente all'**Avv. Luca**

Scarpantoni (c. f. SCRLCU84T15L103X) e all'**Avv. Claudia Scarpantoni (c.**

f. SCRCLD91E55L103U) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre

Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, ai sensi dell'art. 130

del Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa

iscritto al **n. 20983** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale

della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti, tra gli altri, dello stesso;

visti gli atti di causa;

vista l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130

d. lgs. n. 174/16, presentata dalla difesa del convenuto Biondi;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 il difensore del convenuto

Biondi e il Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, come da verbale al quale

si rinvia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 30/01/2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il geom. Antonio Biondi, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, per essere condannato, in favore del Comune di Penna Sant'Andrea (TE), per la somma a lui ascritta pari ad € 8.125,00 (*euro ottomilacentotrentacinque/00*), con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

Ad avviso del Pubblico Ministero, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto (danno all'erario cagionato da una condotta posta in essere in violazione di doveri di servizio, caratterizzata da antigiuridicità e da colpa grave).

Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, con riferimento al convenuto Biondi, sarebbe sussistente il rapporto di servizio in quanto dipendente del Comune di Penna Sant'Andrea (TE).

La vicenda che ha interessato il comune sarebbe riferibile all'omissione gravemente colposa dei funzionari apicali – il Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria - che non avrebbero provveduto alla liquidazione degli importi residui dovuti alla ditta General Impianti appaltatrice dei lavori di “Ristrutturazione di un immobile da adibire a contenitore attività produttive per lavoratori disabili” eseguiti dall'ente locale.

Il credito dovuto all'impresa veniva certificato dallo stesso comune che,

approvando il certificato di regolare esecuzione, determinava gli importi residui dovuti all'Impresa e per i quali veniva erogato il corrispondente finanziamento regionale. La Regione Abruzzo, infatti, avrebbe erogato il finanziamento con ordinativo d'incasso n. 89 del 29/03/2014 e da quella data sarebbe sorto l'obbligo per l'ente comunale di corrispondere le somme alla ditta esecutrice dei lavori in adempimento dell'obbligazione assunta.

Il comune, invece, pur avendo ricevuto la lettera del Tribunale di Teramo, Sezione Fallimentare, di cui alla nota del 16/01/2014, con la quale si comunicava un nuovo IBAN su cui accreditare la somma dovuta, provvedeva a dare esecuzione al pagamento sul precedente conto corrente.

La Procura ha rilevato che la nota del Tribunale di Teramo veniva correttamente assegnata all'Area Tecnica, geom. Antonio Biondi, titolare del procedimento che però non provvedeva, come invece aveva fatto in precedenza, a modificare il conto del destinatario del pagamento. La determinazione di liquidazione n. 71 del 10/05/2014, che veniva eseguita dopo l'incasso del finanziamento, indicava infatti il numero del precedente conto corrente.

La prima omissione sarebbe, quindi, imputabile proprio all'Area Tecnica, geom. Biondi, che non aveva impartito corrette disposizioni nella determinazione di liquidazione per l'esecuzione del pagamento.

Con successivo ordinativo di incasso n. 200 del 19/06/2014 la somma liquidata, detratti € 5,00 quale commissione per bonifico, veniva riacquisita alle casse comunali con causale "***mandato di pagamento n. 388/2014 ritornato indietro con causale numero di conto corrente estinto***".

Da quel momento, il Responsabile dell'Area Finanziaria, sig. Della Noce, avendo avuto conoscenza che il mandato di pagamento non era andato a buon fine e, trattandosi della fase di liquidazione di una obbligazione perfezionata, avrebbe

dovuto verificare i dati corretti per farsi carico di eseguire il pagamento.

Nonostante ciò, né il Responsabile dell'Area Tecnica, né quello dell'Area Finanziaria, provvedevano a rimediare l'errore relativo al pagamento respinto.

La seconda occasione per provvedere tempestivamente al pagamento, ad avviso dell'Attore pubblico, sarebbe stata la lettera del 14/02/2015 con la quale il legale della ditta, peraltro in concordato preventivo, proponeva l'adesione alla negoziazione assistita. La procedura di negoziazione – istituto deflattivo del contenzioso – si basa su un accordo tra le parti che si impegnano, in uno spirito di buona fede e lealtà, a giungere a una soluzione amichevole del conflitto, con l'assistenza dei rispettivi legali. L'adesione avrebbe quindi consentito di definire la vicenda senza arrivare al giudizio. Tuttavia, neanche dopo tale atto, assegnato all'Area Tecnica e a quella Finanziaria, i due funzionari provvedevano, ognuno per quanto di competenza, alla corretta liquidazione delle somme.

La terza occasione per provvedere al pagamento sarebbe stata la proposizione del giudizio da parte della ditta General Impianti che notificava al comune di Penna Sant'Andrea l'atto di citazione in data 03/03/2016 per il pagamento del credito residuo, oltre interessi e spese legali. L'atto di citazione veniva regolarmente assegnato sia all'Area Tecnica, geom. Biondi, che aveva seguito l'intervento, sia all'Area Finanziaria, sig. Della Noce, ciononostante, nessuno dei Responsabili procedeva ad eseguire il pagamento. Dalla data dell'esigibilità del pagamento (19/06/2014) erano già decorsi due anni di inerzia.

Neanche la proposizione dell'azione giudiziaria induceva i funzionari a provvedere e l'ente rimaneva peraltro contumace in giudizio. Ciò consentiva all'attore di richiedere l'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate, ex art.186 ter c.p.c., con ulteriore aggravio di spese legali per il comune che veniva notificata al comune il 17/04/2018.

Dalla notifica della citazione passavano oltre 2 anni di ulteriore inerzia senza che né l'Area Tecnica, né quella Finanziaria provvedessero ad eseguire il pagamento, disposto solo successivamente e in esecuzione alla predetta ordinanza.

Seguiva una corrispondenza tra il legale del creditore e l'ente sino all'accettazione della proposta transattiva pervenuta il 19/10/2018 che consentiva di limitare il danno all'importo di **€12.500,00**, riconosciuto con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio C.C. n. 10 del 12/04/2019.

Secondo la ricostruzione attorea, l'inerzia dei funzionari, il geom. Biondi e del sig. Della Noce, si sarebbe protratta per oltre 4 anni e mezzo, connotandosi in maniera gravemente colposa.

Quanto al danno complessivo pari ad **€ 12.500,00** subito dall'Amministrazione, lo stesso sarebbe imputabile alle condotte omissive inescusabili dei convenuti che si sono mostrate ben al di sotto della diligenza minima richiesta nella gestione della cosa pubblica.

Trattandosi di comportamenti gravemente colposi in concorso tra loro, la Procura ha ritenuto necessario individuare le rispettive quote di responsabilità che, in conformità ai comportamenti descritti, è stata disposta per il **65%** pari ad **€ 8.125,00** a carico di Biondi Antonio in quanto Responsabile dell'Area Tecnica che ha gestito il procedimento di liquidazione all'impresa ed ha assunto le funzioni di RUP dell'intervento, mentre per il residuo **35%** pari ad **€ 4.375,00** al Responsabile dell'Area Finanziaria Della Noce Eugenio che, una volta rifiutato il mandato di pagamento, avrebbe dovuto comunque assicurarne la liquidazione.

2. Il convenuto Biondi si è costituito, formulando, in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato e proponendo la definizione delle proprie pendenze mediante il versamento di una somma pari ad **€ 4.062,50**, pari al **50 %** della richiesta risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero nei confronti del convenuto Biondi.

3. Il Pubblico Ministero, in data 4 aprile 2025, ha depositato in Sezione il proprio prescritto parere. Nella considerazione che nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio non ricorrono circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza, non ravvisandosi, in particolare, il doloso arricchimento dei danneggiati ed essendo contenuta la somma da pagare nel limite del 50% della pretesa risarcitoria, l'Attore pubblico ha espresso parere favorevole sull'istanza di rito abbreviato come formulata dall'avv.to Scarpantoni in nome e per conto del geom. Antonio Biondi.

4. Con Decreto dell'8 aprile 2025 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025 per la discussione sull'istanza di rito abbreviato.

5. A seguito dell'udienza camerale del 29 aprile 2025, con Decreto **n. 9/2025**, depositato in segreteria lo stesso giorno, questa Sezione ha accolto l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto geom. Antonio Biondi è stato ammesso a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € **€ 4.062,50** (*euro quattromilasesantadue/ 50*) in favore del Comune di Penna Sant'Andrea (TE), inviandone prova alla segreteria della Sezione.

6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130, comma 7, D.lgs. n.174/2016, all'udienza camerale del 17 giugno 2025 per consentire l'acquisizione in giudizio della prova dell'avvenuto pagamento.

7. All'udienza camerale del 17 giugno 2025, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato (cfr. documentazione integrativa attestante avvenuto pagamento, depositata presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 27 maggio 2025).

Considerato in

DIRITTO

L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”. I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”. Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.

Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto **n. 9/2025**.

Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Antonio Biondi, ai sensi dell'art.130, comma 8, c. g. c.

Si ritiene, all'esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

DEFINITO, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti del sig. Antonio Biondi.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 17 giugno 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Stefano Grossi

Bruno Domenico Tridico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 18/06/2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi